

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1989

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1989 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(89/295/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 833/87 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quanti-

tativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1989 è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati rilevanti dal codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale uniforme di riduzione pari a 92,67 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate i primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1989 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 833/87.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.